SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3897-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BIASCO)

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della difesa
col Ministro delle comunicazioni
e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1999

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
– della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

Onorevoli Senatori. – Per ovviare alla situazione di vuoto strutturale che caratterizza la salvaguardia della vita del personale marittimo impegnato nella pesca, nell'aprile del 1977, si pervenne, su sollecitazione dell'International Maritime Organization (IMO), alla stipula di una convenzione internazionale, firmata a Torremolinos, che garantisse principi uniformi per la sicurezza delle navi da pesca e dei loro equipaggi. Le norme di sicurezza nella costruzione e nell'equipaggiamento per i nuovi natanti, di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, dovevano entrare in vigore l'anno successivo all'adesione di almeno 15 Stati rappresentanti il 50 per cento della flotta mondiale. L'Italia ha sottoscritto la convenzione nel 1983 ma la stessa non è operante, poiché non è stato raggiunto il parametro percentuale. L'IMO, intanto, nel 1991 ha sollecitato un protocollo di aggiornamento che tenesse conto della intervenuta evoluzione tecnologica. Così, nel 1993, sempre a Torremolinos, è stato adottato un protocollo che assorbe la primitiva convenzione, aggiornando il tutto sulla base delle nuove tecnologie che hanno decisamente inciso sul nuovo assetto delle flotte pescherecce dei vari Paesi. Purtroppo, allo stato, il protocollo risulta sottoscritto soltanto da due Paesi, pari al 4,35 per cento della flotta mondiale, molto lontani dalla percentuale imposta dal parametro fissato nella convenzione e di qui il permanere di evidenti difficoltà per il

raggiungimento di un accordo a livello mondiale.

Nel 1997, un fatto nuovo, nella complessa materia, è venuto, però, dal Consiglio dell'Unione europea che, con una direttiva, ha fissato un regime di sicurezza per il naviglio da pesca della lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. Si tratta, pertanto, dell'unico riferimento in materia che, peraltro, recepisce il contenuto del protocollo di Torremolinos che viene adeguato alla flotta comunitaria non solo, ma calato nelle particolari caratteristiche geografiche, climatiche e regionali, dei Paesi europei aderenti. Il provvedimento, comunque, ricalca fedelmente, con soli riferimenti di aggiornamento all'adesione dei Paesi della Comunità europea, il contenuto della convenzione internazionale del 1977, recepito dal successivo protocollo adottato nel 1993. Pertanto, vi è una interconnessione di natura legislativa, per cui l'adozione della direttiva comunitaria non osta alla ratifica del protocollo. Il provvedimento di legge in esame, quindi, contiene tre articoli con i quali viene recepito il protocollo e fissata l'esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 10 del protocollo stesso. Pertanto, gli effetti del disegno di legge in esame potranno intervenire soltanto dopo il raggiungimento del pararnetro che prevede l'adesione di almeno il 50 per cento della flotta peschereccia mondiale.

BIASCO, relatore

– 4 –

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Mundi)

5 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

4 maggio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.